

STATUTO

Parte I

Elementi di identificazione.

Articolo 1

Denominazione.

1. E' costituita una società per azioni denominata: **"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A."**.

Articolo 2

Sede.

1. La Società ha sede legale in Comune di Amaro (Udine).
2. L'assemblea straordinaria è competente, ai sensi dell'art. 2365, primo comma, del Codice civile, al trasferimento della sede nell'ambito del territorio regionale, nel rispetto delle vigenti leggi.
3. Il Consiglio di Amministrazione è invece competente alla istituzione e soppressione di filiali, succursali, centri di ricerca ed unità operative di ogni tipo.

Articolo 3

Domicilio dei Soci.

1. Il domicilio dei Soci, agli effetti dei rapporti con la Società e fra i medesimi, è quello risultante dal libro Soci.

Articolo 4

Durata.

1. La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Essa può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Parte II

Fini e attività.

Articolo 5

Attività della Società.

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la "Agenzia per lo sviluppo economico della montagna" può:

- a) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonchè per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- b) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani, in conformità agli obiettivi della legge regionale 31 ottobre 1987, n.36;
- c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani;
- d) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo

delle imprese presenti nei territori montani;

e) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative imprenditoriali e ciò sino alla maturazione delle condizioni necessarie alla operatività delle garanzie correnti nonchè a fronte di operazioni di finanziamento finalizzate al consolidamento finanziario di imprese situate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 ottobre 1987, n.35;

f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie ad istituti ed aziende di credito a fronte di operazioni di finanziamento attivate da Comuni e destinate alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione produttiva secondo le indicazioni dello strumento urbanistico comunale;

g) sviluppare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1989, n.16, i processi di produzione e di utilizzazione del legno, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di sviluppare, da parte di imprese boschive locali, la ripresa legnosa prevista dai piani assestamentali forestali prescritti dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, e di consentire l'immissione sul mercato di maggiori volumi;

h) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra Imprese ed Enti Locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonchè alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive;

i) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'art.2, comma 3, della legge regionale 31.10.1987, n.35 da adibire a uso produttivo e cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi;

i bis) operare anche all'esterno dei territori montani, in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale;

l) partecipare quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi.

Le partecipazioni societarie di cui al secondo comma, lettera d), non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarie regionali.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società può inoltre compiere qualsiasi operazione

industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare od immobiliare, comprese le concessioni di fidejussioni o di altre garanzie a favore delle suddette imprese, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 7 marzo 1938, n.141.

Parte III

Capitale sociale e finanza.

Articolo 6

Azioni.

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 18.037.349,00 (diciotto milioni trenta settemila trecento quarantanove virgola zero zero) diviso in n. 18.037.349 (diciotto milioni trenta settemila trecento quarantanove) azioni tutte da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, di cui n. 7.266.118 (settemilioni duecento sessanta seimila centodiciotto) azioni ordinarie e n. 10.771.231 (diecimilioni settecento settantaunomila duecento trentuno) azioni privilegiate.

2. Tutte le azioni, sia ordinarie che privilegiate, sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto di seguito previsto. Ogni azione, sia ordinaria che privilegiata, dà diritto ad un voto.

Le azioni privilegiate hanno gli stessi diritti spettanti alle azioni ordinarie, fatto salvo un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni privilegiate non verrà intaccato se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie.

L'assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2346 e segg. codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili; è ammessa anche la conversione delle azioni di una categoria già emesse in azioni di un'altra categoria, anche se di contestuale creazione.

3. La partecipazione di soggetti diversi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e/o da società dalla stessa controllate deve sempre essere contenuta, complessivamente, entro la misura del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

4. Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti.

5. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

6. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si

applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Articolo 7

Strumenti finanziari.

1. La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni.

1. L'emissione di prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Patrimoni destinati a specifici affari.

1. La Società può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Parte IV

Mutamenti nella compagine sociale.

Articolo 10

Recesso.

1. I Soci possono esercitare il diritto di recesso nelle sole ipotesi previste dalla Legge.

2. Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte o per parte delle azioni possedute.

Articolo 11

Disciplina del recesso.

1. Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per la determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge in materia.

Articolo 12

Circolazione delle azioni.

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo il limite di cui al precedente art. 6, comma terzo.

Parte V

Assemblee.

Articolo 13

Convocazione.

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso deve essere comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 14

Assemblea ordinaria e straordinaria.

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea annuale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalando nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
4. L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
5. I soci titolari di azioni appartenenti a categorie diverse da quella delle azioni ordinarie, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli artt. 2346 e 2349 c.c. e i titolari di obbligazioni, si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti.
6. La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata la richiesta ai sensi di legge.

Articolo 15

Intervento e rappresentanza.

1. Il diritto di intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci o da terzi sono regolati dalle norme di legge.

Articolo 16

Presidenza e svolgimento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente nomina un segretario affinché lo assista nella verbalizzazione, o un Notaio nei casi previsti dalla legge.
3. Ove lo ritenga opportuno il Presidente nomina un ufficio di presidenza, composto di un massimo di tre persone, a scopo di ausilio del segretario o del Notaio nel disimpegno delle operazioni assembleari.
4. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

Quorum costitutivi e deliberativi.

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti dei presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal Notaio.

Parte VI

Amministrazione e rappresentanza.

Articolo 18

Nomina e cessazione degli amministratori.

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea, che ne determina previamente il numero.

2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono riconfermabili o rieleggibili.

3. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, se

questi non è nominato dall'assemblea.

4. Il Consiglio può eleggere, fra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche al di fuori delle persone componenti il Consiglio stesso.

6. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice civile, non può essere nominato Consigliere, e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n.55. Si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art.15, commi 4 bis e 4quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art.15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n.55.

7. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza la titolarità di particolari cariche o uffici pubblici e privati secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali.

8. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato, anche se a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura penale, sempre che il fatto imputato sia previsto e punito dalla legge come reato doloso, e che la pena inflitta non sia suscettibile di conversione in sanzione di natura diversa.

9. I Consiglieri hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguardi il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

Articolo 19

Compensi dei Consiglieri.

1. L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti i Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

3. Ai Consiglieri dotati di particolari cariche verrà attribuito un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, entro il limite complessivo di cui al precedente comma 1.

Articolo 20

Delega di attribuzioni. Direttore.

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

2. Gli organi delegati devono fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni previste dall'art. 2381, quinto comma, del Codice Civile, almeno ogni novanta giorni.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e gli emolumenti del Direttore, nel rispetto della Legge e del presente Statuto.

Il Direttore attua la volontà del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Società negli atti e nella corrispondenza, entro i limiti dei poteri attribuitigli attraverso apposita procura speciale, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, provvede alla gestione ordinaria della Società, è responsabile delle risorse umane e dei beni della medesima nonché dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni intraprese.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio di amministrazione.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Società o altrove, purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ogni volta che lo ritenga opportuno, quando la legge lo richiede, quando ne sia fatta istanza da un Consigliere o quando ne sia fatta istanza dal Collegio Sindacale.

2. Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, da inviarsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, mediante telegramma o fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima al recapito o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società dagli interessati all'atto dell'accettazione della carica.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

(a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria), i luoghi audio-video

collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

5. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.

6. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

Poteri di amministrazione.

1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 23

Azione di responsabilità.

1. L'azione sociale di responsabilità contro i Consiglieri, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis del Codice Civile, può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i Consiglieri e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 24

Rappresentanza.

1. Il potere di rappresentanza della Società è generale e spetta disgiuntamente, di fronte ai terzi ed in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente - in caso di assenza o impedimento del Presidente - ed ai Consiglieri cui siano state delegate, ai sensi del precedente art. 21, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle attribuzioni stesse.

Parte VII

Controllo.

Articolo 25

Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile, si applicano le cause di decadenza e di sospensione previste dall'art. 19, sesto comma e seguenti.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Il compenso del Collegio Sindacale è stabilito dall'assemblea.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 26

Controllo contabile.

1. Il controllo contabile sulla Società, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo comma, del Codice Civile, dal Collegio Sindacale, che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Parte VIII

Bilancio e utili.

Articolo 27

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28

Utili.

1. Eventuali utili di bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati in conformità di quanto stabilito dall'assemblea ordinaria.

Parte IX

Scioglimento e liquidazione.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci.

2. Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea straordinaria dei soci determina il numero e nomina uno o più liquidatori, indicando a chi spetta la rappresentanza della Società, stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

4. La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei

soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

5. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

6. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Parte X

Disposizioni di chiusura.

Articolo 30

Foro esclusivo.

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società ed uno o più soci, oppure fra i soci, e le controversie promosse dagli amministratori, dai sindaci e dal revisore (o dalla società di revisione), se nominato, dai liquidatori o nei loro confronti, sono attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Tolmezzo.

Articolo 31

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, nonché le leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

F.to Alberto Felice De Toni

Eliana Morandi, notaio (L.S.).